



TRIBUNALE DI PESARO

foglio da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 6 giugno 2013 nella causa civile iscritta al n° [redacted] R.G. e promossa da:

[redacted] srl in liquidazione (avv. [redacted])

attore

nei confronti

[redacted] (avv. [redacted])

convenuta

IL CASO.it

[redacted] (avv. [redacted])

convenuta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

visto l'art.281 sexies cpc;

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione orale;

il Giudice, dott. Davide Storti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'attore chiede che venga dichiarata l'invalidità, l'inefficacia e l'inopponibilità al fallimento della vendita eseguita in data 5.10.2010 nella procedura esecutiva mobiliare promossa da [redacted] nei confronti della società fallita.



La [redacted] risulta l'aggiudicataria e quindi l'acquirente dei beni pignorati.

Va rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, atteso che ai sensi dell'art 24 L.F. sussiste la competenza funzionale del Tribunale di Pesaro, che ha dichiarato il fallimento.

La domanda va accolta.

La società attrice è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pesaro del 21.9.2010, pubblicata il 28.9.2010.

La vendita è stata effettuata in data 5.10.2010

Si applica pertanto nella specie l'art 44 L.F.

Non pertinente appare la considerazione che trattasi non di vendita volontaria, ma di vendita eseguita all'interno della di un processo esecutivo.

L'art 51 L.F. sancisce infatti che dalla data di fallimento non può essere proseguita nessuna azione esecutiva individuale sui beni del fallito.

Nulla aggiunge l'art 107 L.F. che stabilisce solamente la facoltà per il curatore di proseguire l'azione esecutiva individuale già promossa nei confronti del fallito, ma tale facoltà non esclude l'impossibilità per il singolo creditore di proseguire o iniziare un'azione esecutiva individuale.

D'altra parte l'art 2919 cc stabilisce che i diritti che possono essere fatti valere nei confronti del creditore pignorante possono essere fatti valere anche nei confronti dell'aggiudicatario.

L'atto va quindi considerato inefficace ex art 44 L.F.

Ad analoghe conclusioni è giunta la Suprema Corte in relazione alle espropriazioni mobiliari presso terzi, ritenendo inefficaci le assegnazioni dei credito eseguiti dal giudice dell'esecuzione dopo la dichiarazione di fallimento ( vedere in questo senso Cass.civ.n. 18714/2007).

Risulta inoltre irrilevante che all'epoca della vendita il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato ( vedere in questo senso Cass.civ.n.18714/2007).

Il danno è certamente in re ipsa, tenuto conto che la vendita è avvenuta ad un prezzo assai inferiore al valore di stima dei beni ( vedere sul punto il verbale di pignoramento ).

Non è invocabile l'art 2920 cc, atteso che -- come emerge dalle stesse conclusioni formulate dalla [redacted] -- quest'ultima non ha mai ottenuto il possesso dei beni mobili oggetto della vendita forzata.



L'accoglimento della domanda dell'attore determina logicamente il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dalla aggiudicataria, atteso che non può considerarsi illegittima la mancata consegna dei beni ed atteso che comunque l'aggiudicataria non ne avrebbe potuto lecitamente disporre in favore di terzi.

Va accolta invece la domanda subordinata spiegata dalla [redacted] non potendosi esserci dubbi sul suo diritto alla restituzione della somma pagata per l'aggiudicazione ( il relativo importo non è contestato), aumentata degli interessi dalla data dell'esborso al soddisfo.

Stesse considerazioni non possono invece svolgersi in relazione alla domanda di risarcimento danni, atteso che non può ravvisarsi alcuna colpa in capo ad [redacted], creditrice procedente nella procedura di espropriazione che ha portato alla vendita, né in termini di negligenza né in termini di imprudenza, tenuto conto che il fallimento veniva dichiarato pochi giorni prima della vendita ed atteso che comunque - come sopra detto - l'aggiudicataria non avrebbe potuto legittimamente disporre in favore di terzi dei beni acquistati.

I motivi della decisione e la buona fede delle parti giustificano la compensazione delle spese.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc

per questi motivi

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando :

dichiara inefficace nei confronti del Fallimento [redacted] la vendita eseguita in data 5.10.2010 nel processo esecutivo promosso da [redacted] nei confronti della società [redacted] in liquidazione e che vedeva come aggiudicataria la ditta [redacted];

condanna [redacted] spa a restituire alla ditta [redacted] la somma di € 2.746,00,oltre interessi legali dalla data dell'esborso al soddisfo;

rigetta le altre domande;

compensa le spese di lite.

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pesaro in data 6 giugno 2013

Il Giudice

dott.Davide Storti

IL PUNTO DI RICEZIONE  
(Ornella GAMBELLA)

Deposato	oggi
- 6 GIU 2013	
IL CANCELLIERE	

